

Intermediari finanziari, acconti capital gain 100%

Anche quest'anno per gli intermediari finanziari l'acconto delle imposte sui capital gain realizzati dai clienti sarà pari al 100%. Il pagamento dovrà avvenire entro il prossimo 16 dicembre. L'importo è pari ai versamenti dovuti nei primi 11 mesi del 2014, senza però considerare quanto pagato dai risparmiatori che hanno affrancato le plusvalenze latenti alla data del 30 giugno 2014 (evitando in questo modo il salto d'aliquota dal 20% al 26% sul futuro realizzo). È questo il chiarimento fornito dall'**Agenzia delle entrate** con la risoluzione n. 109/E di ieri. Lo scorso anno il dl n. 133/2013 aveva innalzato al 100% l'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari maturati in regime del risparmio amministrato, trattenuta dagli intermediari e da questi riversata all'erario. La risoluzione n. 88/E del 9 dicembre 2013 ha varato il codice tributo 1140, da utilizzare nel modello F24 per il versamento.

Ora che si avvicina la nuova scadenza, l'Agenzia precisa le modalità di calcolo del quantum dovuto. Il chiarimento si rende necessario poiché l'imposta sui capital gain viene versata entro il 16 del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata. A causa di questo sfasamento temporale, l'importo che banche, sim, sgr e fiduciarie dovranno versare per l'anno 2015 sarà pari «alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre 2013 a settembre 2014, al lordo delle compensazioni eventualmente effettuate».

Nel conteggio dei versamenti effettuati tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2014 non si dovrà tenere conto però dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei valori al 30 giugno 2014, effettuato ai sensi del dl n. 66/2014. Tali somme, benché «sorelle» dell'imposta sulle plusvalenze effettivamente realizzate nell'ambito del regime di risparmio amministrato, «rivestono carattere straordinario», spiegano **le Entrate**, «e come tale non devono assumere rilevanza ai fini del calcolo del suddetto acconto». Naturalmente anche in questa occasione andrà utilizzato il codice tributo «1140», esposto nella sezione «Erario» in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati», con l'indicazione nel campo «anno di riferimento», dell'anno 2015.

Valerio Stroppa

